

deliberazione n. 59

PROGRAMMA DI INTERVENTI
A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI 2001/2003

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 2001, N. 69

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g. : proposta di atto amministrativo n. 41/01, a iniziativa della Giunta regionale "Programma di interventi a favore dei giovani e degli adolescenti 2001/2003" dando la parola al Consigliere di maggioranza Adriana Mollaroli e al Consi-

gliere di minoranza Roberto Giannotti relatori della 1^a Commissione consiliare permanente;
omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 5 settembre 1992, n. 46 riguardante: “Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale”;

Ritenuto opportuno definire, alla luce della normativa regionale vigente e degli atti programmatici di carattere generale, come il PRS e il PPAS, e di carattere settoriale, come il “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000-2002”, già approvato con deliberazione n. 306 del 1° marzo 2000, il programma degli interventi a favore dei giovani e degli adolescenti 2001-2003;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole, di cui all'articolo 16, comma 1, della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del servizio servizi sociali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deri-

va, né può comunque derivare impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto lo studio propedeutico redatto dall'Università degli studi di Urbino per la definizione del piano triennale degli interventi a favore dei giovani e adolescenti 2001-2003, in attuazione della delibera di Giunta regionale 29 dicembre 1999, n. 3526;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare il “Programma di interventi a favore dei giovani e degli adolescenti 2001/2003”, allegato al presente atto.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: “Il Consiglio approva”

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Giuseppe Ricci

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Marco Amagliani

f.to Umberto Trenta

Programma degli interventi a favore dei giovani e degli adolescenti per gli anni 2001/2003

INDICE

CAP I: Linee di programmazione istituzionale	pag. 4
I.1 La programmazione istituzionale	pag. 4
I.2 I livelli delle politiche giovanili	pag. 6
CAP. II: Linee di azione regionale per il triennio 2001/2003	pag. 8
II.1 Obiettivi	pag. 8
II.2 Livelli funzionali, istituzioni e procedure	pag. 9
II.3 Linee di programmazione progettuale	pag. 12
II.4 Tipi di progetto e costruzione dei Piani Territoriali Giovani e Adolescenti	pag. 18
II.5 Criteri di finanziamento e incentivazioni	pag. 21
II.6 Piani di valutazione, formazione e ricerca	pag. 22
CAP. III: Risorse finanziarie per le Politiche Giovanili nella Regione Marche	pag. 23
III.1 Assetto delle risorse finanziarie per le politiche giovanili nella Regione Marche	pag. 23
III.2 Destinazione delle risorse finanziarie per l'implementazione del Programma Regionale Giovani 2001/2003	pag. 24
CAP. IV: Disposizioni finali	pag. 24

CAP. I Linee di programmazione istituzionale

I.1. La programmazione istituzionale

Nel corso degli ultimi venti anni molte Regioni hanno varato programmi di intervento sul fronte delle politiche giovanili, assumendo come ambiti privilegiati il sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità giovanile, lo sviluppo di attività e scambi socio-culturali, l'istituzione di centri polivalenti, la promozione dell'aggregazione e della partecipazione dei giovani e la costituzione di forum e consulte.

Poco frequenti, invece, sono stati interventi più organici, finalizzati non soltanto a promuovere, ma anche a *regolare* e *coordinare* le politiche verso i giovani. Una tendenza del genere ha iniziato però a manifestarsi sul finire degli anni ottanta. Alcune Regioni – tra le quali si collocano le Marche – hanno infatti varato delle leggi contenenti una normativa quadro per le politiche giovanili. Si tratta di disposizioni che, oltre a promuovere programmi per i giovani, mirano a costruire strutture di coordinamento e una intelaiatura, più o meno complessa, per la loro gestione.

I *settori di intervento* variano leggermente da regione a regione, ma la finalità che accomuna questi provvedimenti è volta alla prevenzione del disagio e dell'emarginazione attraverso la *partecipazione e l'aggregazione*. Anche sotto il profilo istituzionale si notano alcuni tratti comuni. Solitamente prevedono l'istituzione: di un *forum o una consulta giovanile*; di organismi di promozione dell'*informazione*, di *coordinamento* e di *monitoraggio* sulla condizione giovanile; nonché di *uffici amministrativi* e, in casi più rari, di strutture di coordinamento tra diversi assessorati. Nel complesso, queste strutture sono finalizzate a dotare l'Amministrazione Regionale, così come gli Enti locali e gli operatori sociali, di strumenti conoscitivi e di informazioni sulla realtà giovanile in modo da promuovere interventi integrati mirati all'inserimento sociale e alla promozione dei diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani.

Se fino alla metà degli anni ottanta il ruolo delle Regioni nelle politiche giovanili non è stato particolarmente rilevante, con l'introduzione delle leggi-quadro lo scenario cambia piuttosto radicalmente. Si passa da un intervento prevalentemente assistenziale e risarcitorio, mirato sulle situazioni a "rischio", ad una visione di tipo più promozionale, volta a favorire la partecipazione istituzionale e sociale di un più ampio universo di giovani. Le politiche regionali sembrano così uscire dal limbo in cui si trovavano ed entrare in una fase di maggior riconoscimento e consolidamento istituzionale. A partire dalla fine degli anni ottanta, dunque, si può parlare di una "nuova" stagione delle politiche giovanili, che vede le Regioni assumere un ruolo di battistrada nei confronti di una legge organica nazionale che fatica a giungere al traguardo.

Le Marche sono una delle regioni protagoniste di questa nuova fase. Vista sullo sfondo delle altre leggi regionali, quella marchigiana presenta una evidente specificità, ovvero un sostanziale *decentramento dei poteri* a livello provinciale. L'obiettivo perseguito dal legislatore, infatti, è stato quello di

articolare sul territorio diversi momenti di raccordo, in modo da favorire un coordinamento non solo orizzontale ma anche verticale tra i vari livelli istituzionali.

La L.R. 46/95 ha indubbiamente costituito un rilevante passaggio innovativo nel panorama delle politiche giovanili marchigiane, ed ha consentito di raggiungere alcuni importanti traguardi. Per questo ambito delle politiche sociali, i primi anni di sperimentazione della L.R. 46/95 hanno rappresentato una sorta di fase *costituente*: è stata cioè definita un'area decisionale e legittimato un settore d'intervento; si è costituito un network socio-professionale; sono state testate soluzioni istituzionali e procedurali. Finita questa fase – che può essere definita dell'*esplorazione istituzionale* - si deve ora passare al miglioramento delle soluzioni organizzative adottate, utilizzando le competenze acquisite e sfruttando la logica dei rendimenti crescenti che si accompagna al *consolidamento istituzionale*.

L'esperienza maturata in questi primi anni di applicazione, tuttavia, ha messo anche in luce carenze e debolezze nelle procedure create per gestire e coordinare gli interventi promossi dalla normativa regionale. Questi elementi spingono perciò nella direzione di un ripensamento e di una *revisione dell'architettura istituzionale* della L.R. 46/95, anche alla luce delle *esigenze di coordinamento delle politiche sociali* sottolineate nel "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002" ⁽¹⁾.

Risulta di particolare rilevanza, ad esempio, un raccordo con i livelli di programmazione territoriale proposti dal suddetto Piano, nonché con gli organismi creati dalla Legge 285/1997 "*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*" vista anche la parziale sovrapposizione delle fasce d'età a cui si rivolge quest'ultima rispetto a quelle contemplate nella L.R. 46/95.

Sotto il profilo organizzativo e procedurale, i due assi fondamentali da non rimettere in discussione sono le scelte già operate dalla L.R. 46/95 e dal Programma triennale 1996-1998, in favore:

- I. di un coordinamento e una integrazione delle politiche giovanili, sia in senso orizzontale che verticale;
- II. del decentramento della valutazione e del coordinamento dei *programmi d'intervento*, con il livello provinciale inteso come momento di snodo tra la dimensione locale e quella regionale.

Entrambi questi due principi risultano in sintonia con la normativa che regola l'ordinamento delle autonomie locali (D. L.vo 18.08.2000 n. 267) e il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali (L. 59/1997; D.L.vo 112/1998) nonché con il *Piano Sociale* e la *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* (L. 328/2000).

Ciò che, invece, deve essere rivisto e precisato sono:

1. la ripartizione dei compiti tra Regione ed Enti locali e i livelli di coordinamento e di programmazione delle politiche giovanili;

(1) Deliberazione amministrativa n. 306 del 1° marzo 2000. Da qui in avanti *PIANO SOCIALE*.

2. le modalità di raccordo tra i diversi livelli territoriali e istituzionali;
3. la distinzione tra funzioni *politiche* - di rappresentanza e concertazione - e quelle *tecnico-amministrative*, specificando i compiti attribuiti agli organismi di coordinamento e di programmazione e quelli spettanti agli uffici amministrativi e agli “specialisti” del settore.

Per quanto riguarda il primo punto, anche nel settore delle politiche giovanili la ripartizione dei compiti tra Regione ed Enti locali deve conformarsi al principio della *sussidiarietà*, secondo il quale la distribuzione delle funzioni pubbliche deve privilegiare l’“autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini”, “anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità”, art. 4, comma 3, punto a, Legge 59/1997. In accordo con tale principio il D.L.vo 112/1998 stabilisce che “la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane”, art. 3, comma 2; e ciò riguarda anche i servizi e gli interventi sociali per i giovani, art. 132. Il D.L.vo n. 267/2000 *Ordinamento delle autonomie locali* statuisce che nei settori sociali e culturali spettano alle Province, in collaborazione con i Comuni, funzioni di promozione, coordinamento e programmazione, per attività ed opere di rilevante interesse provinciale. Le Regioni, infine, devono prevedere “strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra Regioni ed Enti locali nell’ambito delle rispettive competenze”, art. 3, comma 5 D.L.vo 112/1998, in sintonia con la Legge 328/2000 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*).

1.2 I livelli delle politiche giovanili

Seguendo tali indicazioni il *PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI PER GLI ANNI 2001/2003*⁽²⁾ prevede tre livelli funzionali per le politiche giovanili:

1. Regionale - programmazione e indirizzo;
2. Provinciale - coordinamento;
3. Locale - progettazione e gestione.

Il livello regionale

Questo livello delle politiche giovanili assolve ad una cruciale funzione di indirizzo e programmazione, fornendo il quadro di riferimento sia per il coordinamento territoriale provinciale che per i progetti e gli interventi attuati negli Ambiti Territoriali. Il punto di partenza sono l’esperienza già maturata grazie agli organismi di coordinamento regionale previsti dalla L.R. 46/95, nonché le esigenze

(2) Da qui in avanti *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI*.

di raccordo ed indirizzo emerse nei primi anni di applicazione della legge. In questa prospettiva, il livello regionale deve diventare, da un lato, un momento di snodo del flusso informativo tra “centro” e “periferia” - nonché di collegamento tra i quattro Coordinamenti provinciali - e, dall’altro, un luogo di *concertazione e proposta* per definire le esigenze e le priorità delle politiche giovanili su scala regionale.

Il livello provinciale

Le Amministrazioni Provinciali, insieme ai “Coordinamenti provinciali dei progetti giovani e adolescenziali”, introdotti dalla L.R. 46/95, hanno svolto un ruolo essenziale nella gestione del Programma triennale 1996-1998. Non in tutte le province, tuttavia, le strutture di coordinamento hanno funzionato adeguatamente. Non sempre, inoltre, la suddivisione dei compiti rispetto agli Assessorati provinciali è risultata chiara, specie per quanto riguarda la valutazione dei progetti, l’erogazione dei contributi, le attività di assistenza e consulenza agli Enti locali. In tutte le province, infine, i Coordinamenti hanno assunto un profilo meno ambizioso rispetto a quello previsto dalla L.R. 46/95. Le attività svolte, infatti, si sono concentrate quasi esclusivamente sulla valutazione dei progetti e la concessione dei contributi.

Alla luce delle novità che vengono introdotte con questo *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI* nella progettazione e nel coordinamento locale, anche il livello provinciale richiede alcune modifiche. È necessario, in altri termini, definire nuovamente le funzioni di questo ambito, chiarendone il ruolo di *coordinamento* territoriale, nonché le attribuzioni spettanti ai vari organismi.

Il livello locale

Una delle finalità della L.R. 46/95 e del Programma 1996-1998 era di promuovere un coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi in favore dei giovani. A tal fine veniva incoraggiata la presentazione di progetti da parte di “forme associative e di cooperazione” dei Comuni. Veniva altresì previsto un coordinamento su base provinciale delle strutture e dei servizi predisposti dagli Enti locali.

Grazie all’opera di sensibilizzazione svolta dai Coordinamenti provinciali, la presentazione di “progetti associati” è andata progressivamente estendendosi, coinvolgendo molti Comuni minori. In alcune province, inoltre, il territorio è stato suddiviso in macro-aree che – seppure non senza problemi e controindicazioni – hanno dato vita ad una progettualità coordinata in Ambiti Territoriali integrati.

Sono state così poste le prime basi per una progettazione integrata territorialmente, capace di superare localismi poco produttori. Queste premesse vanno ulteriormente rafforzate, rivedendo sia le modalità di finanziamento dei progetti presentati dagli Enti locali, che quelle di coordinamento e di supporto nella fase di stesura dei progetti.

Per conseguire questo risultato risulta utile adottare il modello del *Piano Territoriale* e degli *Ambiti Territoriali*, proposto dal *PIANO SOCIALE* e già sperimentato con la Legge 285/97 sull’infanzia. Ciò consente di venire incontro ad una razionalizzazione e semplificazione dei livelli di programmazione e

di coordinamento delle politiche sociali. L'introduzione degli Ambiti Territoriali, tuttavia, richiede una profonda revisione delle procedure di finanziamento e delle modalità di coordinamento delle politiche giovanili. Come già anticipato, l'intenzione è di innestare queste innovazioni istituzionali e procedurali all'interno di una articolazione dei rapporti tra Regione ed Enti locali che tiene conto delle esperienze maturate con la L.R. 46/95 e che trova nel *livello provinciale un momento importante di snodo*.

CAP II. Linee di azione regionale per il triennio 2001/2003

II.1. Obiettivi

Facendo riferimento sia alla L.R. 46/95, sia alle esigenze di coordinamento con le politiche di programmazione regionale che riguardano una pluralità di ambiti a cui afferiscono dei bisogni giovanili - politiche per la formazione e l'istruzione, per il lavoro, per la casa, per la salute e assistenza, per la cultura ecc. - gli obiettivi *finali e fondamentali* del *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI* per il triennio 2001-2003 possono essere articolati nel modo seguente:

- a) promuovere condizioni volte a favorire la partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani e degli adolescenti, tra i 16 ed i 29 anni, sulla base del presupposto che la migliore prevenzione del disagio sia la promozione del benessere e della partecipazione autonoma;
- b) promuovere forme associative ed aggregazioni formali ed informali tra i giovani e gli adolescenti, sulla base del presupposto che forme adeguate di aggregazione siano particolarmente indicate per la promozione della partecipazione sociale e del benessere individuale;
- c) operare in favore dell'acquisizione di identità, competenze, forme di comunicazione che realizzino la piena cittadinanza degli adolescenti, sulla base del presupposto che la cittadinanza sia un valore primario e che essa possa essere adeguatamente conseguita attraverso rapporti sociali attenti all'autonomia e insieme alla testimonianza del mondo adulto nei confronti delle nuove generazioni.

A tale scopo, il *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI* si pone i seguenti *obiettivi intermedi*:

- a) stimolare gli Enti locali, associati in Ambiti Territoriali, a varare interventi in favore dei giovani e degli adolescenti, attraverso sia mezzi finanziari, sia sostegni tecnici e scientifici;
- b) realizzare, mediante gli Enti locali, una rete integrata di "interventi e servizi essenziali per i giovani" diffusa in tutti gli Ambiti Territoriali della regione;
- c) promuovere il coordinamento delle politiche giovanili sia in senso orizzontale - tra assessorati, settori di intervento, settori pubblici e organizzazioni di privato sociale - sia in senso verticale, tra livelli territoriali e istituzionali diversi;

- d) stimolare la progettazione autonoma degli adolescenti e dei giovani, soprattutto in forme associative ed aggregative, sia tra coetanei che insieme agli adulti, fornendo sostegni tecnici adeguati;
- e) promuovere in tutti gli Ambiti Territoriali lo sviluppo e la diffusione di una progettualità competente e valutabile;
- f) formare le risorse umane impiegate nei progetti e negli interventi e valutare le iniziative attuate, in vista di una costante attenzione per il miglioramento e per l'adeguamento alla mutevole realtà sociale della progettazione e dell'intervento in favore di adolescenti e giovani.

II.2 Livelli funzionali, istituzioni e procedure.

Il livello regionale

Al livello regionale competono funzioni di indirizzo e di programmazione delle politiche giovanili, con particolare attenzione ai due punti di seguito enunciati:

- 1) individuare nell'Ambito Territoriale la sede più significativa per il raccordo tra Regione e Comuni, ai fini di realizzare una "rete di servizi essenziali" e con l'obiettivo di creare le condizioni per l'integrazione dei servizi, così come previsto dal *Piano Sociale*;
- 2) la Regione, nel contesto dell'assegnazione di risorse agli Ambiti Territoriali per il coordinamento della Rete di interventi e dei servizi sociali, assegna il Fondo Regionale per le Politiche Giovanili.

In particolare, in attuazione della L.R. 46/95, la Regione:

- 3) definisce i criteri per la ripartizione tra gli Ambiti Territoriali dei fondi del *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI*, di concerto con le Amministrazioni Provinciali;
- 4) costituisce un Fondo per il finanziamento dei progetti proposti e gestiti direttamente dai giovani, gestito dalle Amministrazioni Provinciali;
- 5) promuove iniziative concernenti le politiche giovanili, in particolare quelle volte ad agevolare la presentazione di progetti per gli scambi giovanili con i paesi dell'Unione Europea e con i paesi extraeuropei;
- 6) promuove e incentiva, tramite le Amministrazioni Provinciali, specifiche iniziative degli Enti locali e degli Ambiti Territoriali volte a favorire l'ascolto e la consultazione dei giovani;
- 7) coordina e promuove, avvalendosi delle Amministrazioni Provinciali, un programma di formazione per progettisti nel settore delle politiche giovanili;
- 8) definisce gli standard e coordina la raccolta dei dati per le politiche giovanili, sia a livello provinciale che di Ambito Territoriale, all'interno dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali.

Il livello provinciale

Al livello provinciale competono funzioni di coordinamento territoriale delle politiche giovanili, di valutazione, monitoraggio e sostegno ai Piani Territoriali Giovani e Adolescenti degli Ambiti Territoriali.

All'Amministrazione Provinciale spetta il compito di:

- 1) individuare risorse proprie aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI*; tali risorse vanno considerate nella misura almeno del 10% rispetto al Fondo regionale destinato all'assolvimento degli interventi previsti dal Programma;
- 2) definire, di *concerto* con il Coordinamento provinciale, le priorità delle politiche giovanili a livello provinciale e gli incentivi necessari a favorire la diffusione della progettualità su tutto il territorio e la realizzazione presso ogni Ambiti Territoriali della rete integrata di "*interventi e servizi essenziali per i giovani*", destinando anche risorse aggiuntive proprie per interventi perequativi sul territorio;
- 3) prevedere nell'ambito del programma di Formazione Professionale, *sentito* il Coordinamento provinciale, corsi di formazione e di aggiornamento per operatori sociali nel settore delle politiche giovanili;
- 4) attuare il programma di formazione per progettisti nel settore delle politiche giovanili, promosso e coordinato dalla Regione;
- 5) valutare i Piani Territoriali Giovani presentati dagli Ambiti Territoriali ed i progetti presentati direttamente dai giovani;
- 6) trasmettere alla Regione una relazione annuale illustrativa sullo stato di attuazione dei Progetti ammessi a finanziamento e alla fine del triennio una valutazione complessiva sui risultati conseguiti;
- 7) valutare, in raccordo con l'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali, l'attuazione dei Piani Territoriali Giovani;
- 8) sostenere gli Ambiti Territoriali nella fase di elaborazione dei Piani Territoriali ed i giovani nella fase della progettazione.

Spetta anche all'Amministrazione Provinciale di individuare con propri atti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione dei Piani Territoriali Giovani e dei progetti proposti direttamente dai giovani, nonché le procedure seguite per la loro valutazione. Per la valutazione, l'Amministrazione Provinciale si avvale di una *Struttura tecnica*.

Il *Coordinamento provinciale delle politiche giovanili*, previsto dall'art. 3 della L.R. 46/95 è un organismo rappresentativo che affianca l'Amministrazione Provinciale nell'assolvimento dei propri compiti e funzioni nell'ambito delle politiche giovanili.

Il Coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno per:

- 1) formulare proposte su tutte le questioni che direttamente o indirettamente riguardano i giovani e le politiche giovanili, ancorchè sui criteri per la valutazione dei progetti proposti e gestiti direttamente dai giovani;
- 2) concorrere con l'Amministrazione Provinciale alla definizione delle priorità delle politiche giovanili;
- 3) esprimere un parere circa l'aderenza dei Piani Territoriali Giovani al *Programma Regionale Giovani e Adolescenti*;
- 4) svolgere delle verifiche e delle valutazioni sullo stato d'attuazione e sui risultati conseguiti dai Piani Territoriali Giovani e dai progetti gestiti direttamente dai giovani.

La composizione dei Coordinamenti provinciali e delle strutture tecniche di valutazione, è decisa dalle Amministrazioni Provinciali che comunque dovranno privilegiare la presenza dei giovani.

Il livello locale

Al livello locale competono le funzioni di progettazione e gestione degli interventi per i giovani e gli adolescenti.

I Comuni e le Comunità Montane inclusi negli Ambiti Territoriali – istituiti in attuazione del *Piano Sociale* - definiscono le modalità di coordinamento e collaborazione al fine della stesura del Piano Territoriale Giovani e individuano un rappresentante dell’Ambito Territoriale all’interno del Coordinamento Provinciale delle politiche giovanili.

Il Piano Territoriale Giovani si avvale della quota di risorse messa a disposizione dal *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI*, del cofinanziamento dell’Amministrazione Provinciale e di risorse proprie dei Comuni. Secondo quanto indicato nelle Linee di programmazione progettuale e facendo riferimento agli obiettivi generali della L.R. 46/95, il Piano Territoriale Giovani deve illustrare gli orientamenti generali che ne ispirano gli interventi e gli obiettivi che si intendono perseguire, alla luce della situazione giovanile e della distribuzione dei servizi e degli interventi nell’Ambito Territoriale di riferimento. *Obiettivo minimo irrinunciabile che ogni Piano Territoriale Giovani deve perseguire, è quello di predisporre, a livello di Ambito Territoriale, in raccordo con le Istituzioni Scolastiche e Formative del territorio e con i Centri per l’impiego, una rete integrata di “interventi e servizi essenziali per i giovani”,* così come esplicitato al successivo par. 3.

Ogni Ambito Territoriale dovrà garantire almeno l’attivazione dei seguenti servizi:

- *Centri di aggregazione organizzata e/o di aggregazione informale;*
- *Centri di aggregazione autorganizzati e autogestiti;*
- *Centri di servizi informativi e di orientamento (Informagiovani).*

Tale obiettivo ha come criterio guida il concetto di *progettualità sovracomunale*: un processo d’azione sociale concertata che percorre la strada della gestione organica delle iniziative a livello di Comuni associati.

Il Piano Territoriale Giovani si articola in progetti elaborati dai Comuni, in forma singola o associata, e dalle Comunità Montane dell’Ambito Territoriale. Questi progetti devono riportare indicazioni dettagliate, secondo quanto descritto nelle Linee di programmazione progettuale, sulle modalità e le finalità degli interventi, sul piano economico e la copertura finanziaria, per quanto riguarda la quota di cofinanziamento spettante agli Enti locali.

I progetti possono avere durata pluriennale, per un massimo di tre anni. In questo caso, devono riportare un’articolazione annuale degli interventi e del correlato piano economico e finanziario.

I progetti, così come il Piano Territoriale Giovani, devono prevedere – sia nella fase dell’elaborazione che in quella di implementazione – la consultazione e il coinvolgimento dei giovani, delle loro forme associative e/o di rappresentanti del mondo giovanile. Devono, inoltre, assicurare un’ampia “concertazione tecnica, istituzionale e comunitaria”, secondo le indicazioni contenute nel *Piano Sociale*.

Le procedure di concertazione, così come le modalità previste per la consultazione dei giovani e il loro coinvolgimento diretto nella fase di progettazione e attuazione degli interventi, devono risultare adeguatamente specificate nel Piano Territoriale Giovani e costituiscono un *elemento vincolante della valutazione operata* dall’Amministrazione Provinciale.

Il Piano Territoriale Giovani ha durata triennale e deve prevedere piani annuali di attuazione, indicando chiaramente i criteri seguiti nella distribuzione delle risorse tra i progetti che lo compongono. Una volta approvato dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale - contestualmente all’approvazione del Piano Territoriale per i servizi e gli interventi sociali – il Piano Territoriale Giovani viene presentato all’Amministrazione Provinciale che provvede alla sua valutazione.

L'iter del Programma Regionale Giovani 2001/2003, attraverso i Piani Annuali di attuazione, sarà gradualmente adeguato alla struttura del Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000-2002, in base ai tempi della sua attuazione.

Il Coordinatore della Rete dei servizi dell'Ambito Territoriale, responsabile della stesura del Piano Sociale d'Ambito (così come previsto dal *Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000-2002*), individua, nell'ambito della struttura tecnica ed amministrativa preposta, uno o più collaboratori per la stesura del Piano Territoriale giovani, che forma parte integrante del Piano complessivo per gli interventi e servizi sociali.

Il Coordinatore di Rete provvede, inoltre:

- 1) al coordinamento e all'integrazione dei vari progetti, in modo da garantire la coerenza complessiva del Piano Territoriale Giovani;
- 2) al coordinamento del Piano Territoriale Giovani con il Piano Territoriale per i servizi e gli interventi sociali in particolare con quelli attivati a valere sui fondi per la Promozione dei diritti all'infanzia e all'adolescenza (L. 285/97) e sul Fondo Nazionale Lotta alla droga (DPR 309/90 e Legge 45/99). Successivamente all'approvazione del Piano Territoriale Giovani da parte dell'Amministrazione Provinciale, il Coordinatore di Rete svolge una funzione di supervisione sullo stato di attuazione dei progetti, provvedendo anche a garantire che venga realizzata la *valutazione dei risultati* (si veda più avanti il par. II.6).

Per l'adempimento delle funzioni di coordinamento e di sostegno alla progettazione, gli Enti locali compresi nell'Ambito Territoriale possono decidere l'utilizzo di una quota dei finanziamenti assegnati.

II.3 Linee di programmazione progettuale

Il *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI*, pur non potendo in alcun modo entrare nel merito dei contenuti specifici dei Piani Territoriali Giovani e dei progetti elaborati negli Ambiti Territoriali, oppure del metodo specifico utilizzato per ciascun progetto, può tuttavia indicare alcune linee guida per la progettazione.

Presupposti dei Piani Territoriali Giovani e della progettazione

Presupposto preliminare è la definizione di due variabili significative, a partire dagli obiettivi generali posti da questo Programma e dalla L.R. 46/95:

- a) le caratteristiche dell'utenza;
- b) la tipologia progettuale ammissibile.

Entrambe queste caratteristiche sono necessariamente legate alla coesistenza della L.R. 46/95 con la Legge nazionale 285/97 che, seppure promulgata in periodo successivo, è venuta in parte a sovrapporsi, perlomeno dal punto di vista degli ambiti potenziali di applicazione. Inoltre, è necessario realizzare una programmazione coerente ed integrata con gli interventi previsti da altre normative regionali (L.R. 42/92; L.R. 46/95; L.R. 14/99) e nazionali (D.P.R. 309/90; L. 45/99; L. 285/97) in favore dei giovani.

L'età dell'utenza

In primo luogo, prendiamo in considerazione l'età degli utenti della legge. La L.R. 46/95, all'atto di istituzione, anche in mancanza di una legge come la L. 285/97, ha coperto la carenza di interventi riguardanti l'intero arco dell'adolescenza, includendovi anche la cosiddetta "preadolescenza", che corrisponde attualmente all'età della scuola media inferiore. In considerazione dell'apparire della Legge 285/97, in particolare per quel che riguarda gli articoli 6 e 7, e anche dei mutamenti in atto nel sistema scolastico, con l'innalzamento dell'obbligo a 15 anni, oltre che nella società complessiva, si ritiene opportuno rivedere questa fascia di età soprattutto in considerazione che gli interventi rivolti alla preadolescenza risultano ampiamente coperti dalla Legge 285/97. Inoltre, l'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico e la riforma imminente della scuola portano ad osservare un innalzamento della fascia di età che riceve già un'attenzione rilevante dal punto di vista dell'intervento sociale ed educativo. Dall'altra parte, però, la Legge 285/97 non ha ugualmente operato in favore degli adolescenti che attualmente coprono la fascia della scuola media superiore: soltanto 17 progetti complessivamente nella Regione Marche citano questa fascia di età e soltanto 10 di essi coinvolgono in realtà direttamente ed effettivamente gli adolescenti. La L.R. 46/95, per contro, ha largamente funzionato in favore degli adolescenti, soprattutto attraverso l'apertura di centri di aggregazione e centri tematici. Ciò significa che, in assenza della L.R. 46/95, gli interventi rivolti a tale fascia sarebbero pressoché scomparsi.

In conseguenza di queste considerazioni, si prevede una "differenziazione", senza rigidità operative, ma comunque chiara sul piano progettuale, tra una competenza della L.R. 4/96 per la fascia dai 16 ai 29 anni ed una della Legge 285/97, per quel che riguarda gli articoli 6 e 7, per la fascia da 0 a 15 anni. Ciò consentirà anche di avviare un lavoro sistematico di rapporti con la futura scuola media superiore riformata.

Inoltre, alla Legge 285/97 resta affidato il cofinanziamento dei progetti inerenti la protezione ed il trattamento del disagio (articoli 4 e 5) per quel che riguarda l'intera fascia dell'età minorile, dunque, fino a 18 anni.

Infine, si richiede nei progetti, una differenziazione per fasce di età più specifiche: ogni progetto deve specificare se coinvolge, come destinatari *finali*, gli adolescenti tra i 16 ed i 19 anni, i giovani tra i 20 ed i 24 anni, oppure i giovani tra i 25 ed i 29 anni. In base a considerazioni sulle differenze riferite all'età che si sono venute a sviluppare nella società contemporanea, l'integrazione di utenze diverse è ammessa soltanto se adeguatamente giustificata in base al progetto e se sono previste comunque opportunità ed attività differenziate secondo le diverse fasce d'età. In ogni caso, non sono ammissibili progetti che coprano l'intera fascia prevista dalla legge, senza differenziare gli interventi secondo una logica tecnica.

Interventi ammessi e non ammessi

La L.R. 46/95 e molti progetti in base ad essa finanziati hanno legato la promozione della partecipazione sociale e del benessere alla prevenzione del disagio. In qualche progetto, è stata prevista anche un'attività specifica rivolta al trattamento del disagio adolescenziale e giovanile. La combinazione tra promozione della partecipazione sociale e attività volte a prevenire o trattare il disagio è però risultata assai generica e spesso nei fatti inesistente. D'altra parte, il problema della prevenzione va spostandosi progressivamente verso fasce di età più basse, mentre avanza l'idea che la promozione del benessere e dell'autonomia sia una forma molto efficace, ma del tutto implicita ed indiretta, di prevenzione.

Ciò porta anzitutto ad escludere dalla tipologia progettuale ogni forma diretta e primaria di prevenzione o trattamento del disagio e ad invitare i progettisti ad astenersi da rinvii generici al problema del disagio stesso.

Mentre il trattamento del disagio conclamato è escluso da ogni finanziamento, perché non pertinente, la prevenzione, laddove venga considerata un presupposto importante dell'intervento, ma comunque *necessariamente come conseguenza* della promozione della partecipazione e della realizzazione di servizi per adolescenti e giovani - obiettivi generali della L.R. 46/95 - deve essere motivata chiaramente, con rinvii espliciti agli obiettivi e alle attività previste. In caso questa motivazione non appaia possibile, si deve evitare ogni riferimento generico.

Una rete integrata di interventi e servizi essenziali per i giovani

L'insieme degli interventi che viene attivato attraverso la legge non può naturalmente essere predefinito dal *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI*, poiché l'impianto legislativo prevede il decentramento e la responsabilità locale per gli interventi.

Tuttavia, è essenziale creare un sistema integrato a livello di Ambiti Territoriali di interventi e servizi essenziali. Questo sistema non può presentare i caratteri di certezza e previsionalità di un piano sociosanitario, rispetto al quale sono note, almeno a grandi linee, le caratteristiche fondamentali dei servizi essenziali. Nelle politiche giovanili, ci si muove su un piano di maggiore incertezza e flessibilità e dunque ciò che è definibile come "essenziale" non può essere ristretto e determinato in modo conclusivo.

Si definiscono, pertanto, delle aree di intervento e di servizi, articolando una differenziazione nella promozione della partecipazione e nell'offerta di servizi.

Coerentemente con quanto definito nel *PIANO SOCIALE*, e nel quadro degli obiettivi definiti in precedenza, è necessario che il sistema essenziale di interventi e servizi assicuri:

- accessibilità generalizzata ai giovani e al loro contesto sociale e diffusione delle informazioni;
- capacità di rilevazione dei bisogni e di riformulazione delle domande, in vista della costruzione di un'offerta significativa ed efficace;
- flessibilità, diversificazione e personalizzazione delle offerte di servizi e interventi, unite alla capacità di innovare a fronte di difficoltà, fallimenti o mutamenti dei bisogni;
- capacità di comunicazione con il contesto sociale e, in particolare, con i giovani, sia come comprensione/ascolto dei giovani e del loro contesto, sia come azione/reazione nei loro confronti;
- capacità di promozione (anche come forma di prevenzione) delle forme efficaci della comunicazione con e tra i giovani e delle possibilità personali dei giovani;
- coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale nella programmazione e nel monitoraggio dei servizi e degli interventi;
- semplificazione dell'organizzazione dei servizi e degli interventi, a vantaggio dell'uso adeguato delle professionalità e delle competenze e dell'incentivazione della responsabilità personale e dell'autogestione giovanile;
- piena attivazione delle risorse umane e delle competenze specifiche presenti sul territorio, differenziate con riferimento alle diverse funzioni degli interventi e dei servizi;
- articolazione adeguata e pieno utilizzo sul Piano Territoriale delle risorse umane, organizzative, culturali ed economiche, con attivazione di tutti i coordinamenti utili e possibili per la programmazione e la gestione dei servizi e degli interventi;

- capacità nella formazione delle competenze e nella valutazione dei servizi e degli interventi.

A partire da questi presupposti, dal punto di vista degli indirizzi di contenuto, un sistema locale integrato deve fornire una tipologia di servizi che risponda almeno alle seguenti esigenze ⁽³⁾:

1. promozione dell'aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee, che favorisca la costruzione dell'identità personale dei giovani, la formazione di competenze e forme di comunicazione efficaci tra e con giovani;
2. servizi di informazione ed orientamento, con particolare riferimento alla formazione e al lavoro, ma senza trascurare anche la vita culturale e ricreativa sul territorio, che permettano il dispiegamento delle competenze dei giovani;
3. servizi personalizzati e aggregativi, in forme monofunzionali o multifunzionali, inerenti le attività artistiche e culturali, con particolare attenzione per la promozione di competenze tecniche, nel campo della multimedialità, delle nuove tecnologie comunicative e delle forme artistiche e culturali tipicamente giovanili;
4. promozione di attività culturali e ricreative sul territorio, che favoriscano l'emergere multiforme della creatività giovanile, attraverso forme di animazione o di costruzione di eventi o appuntamenti ricorrenti significativi, anche autogestiti dai giovani;
5. promozione della collaborazione sistematica con associazioni ed organizzazioni già presenti sul territorio, oppure incentivazione della loro costituzione; promozione delle attività di tali associazioni ed organizzazioni, nel quadro degli obiettivi del *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI* e in coerenza con le sue finalità, in coordinamento con interventi e servizi prestati dagli Enti locali;
6. promozione della partecipazione sociale, personalizzata ed aggregativa, di categorie "a rischio" di emarginazione o esclusione, della sensibilità per la partecipazione a scambi interculturali e ad interventi di solidarietà, del rispetto pieno per le diversità e per le loro molteplici espressioni;
7. promozione dei rapporti paritari e di coordinamento tra i sessi e tra soggetti provenienti da diverse estrazioni sociali e da diverse culture, con particolare riferimento alle competenze nella comunicazione interculturale, intesa nel senso più lato, cioè come coordinamento tra costruzioni diverse di significato, qualunque sia la loro origine ed il grado della loro diversità.

Metodologia della progettazione

La metodologia della progettazione crea i presupposti per una progettazione più efficiente ed efficace, facilitando il compito sia dei Coordinatori di rete e dei progettisti degli Ambiti Territoriali, sia delle Amministrazioni Provinciali, sia, infine, della Regione.

Ciò rende indispensabile fornire alcuni lineamenti di tale metodologia, in modo che:

- a) i Coordinatori di rete degli Ambiti ed i progettisti a livello locale siano in grado di costruire il Piano Territoriale Giovani ed i progetti che contengano le variabili fondamentali per rendere più efficace la progettazione;
- b) le Amministrazioni Provinciali siano a conoscenza delle variabili che debbono diventare oggetto di attenta valutazione per le decisioni sul cofinanziamento.

Un progetto deve anzitutto contenere alcune informazioni generali: titolo, costi complessivi previsti, fonte dei finanziamenti originari – per quanto riguarda le risorse proprie messe in campo dagli Enti

(3) L'articolazione dettagliata della tipologia di interventi è presentata al par. II.4.

locali - enti promotori e partecipanti, durata complessiva. In aggiunta, le variabili significative che debbono essere contenute in un progetto e valutate dalle Amministrazioni Provinciali sono le seguenti:

1. basi conoscitive scientifiche per la proposta dell'intervento;
2. rapporto con il contesto territoriale per la progettazione e la gestione degli interventi;
3. obiettivi e funzioni del progetto e dell'intervento;
4. descrizione delle attività;
5. definizione del rapporto tra obiettivi ed attività;
6. descrizione delle risorse materiali, umane ed economiche, dei fabbisogni formativi;
7. tempi e fasi dell'intervento proposto;
8. piano di valutazione del processo e dei risultati.

Variabile 1. Le basi conoscitive sono uno dei punti deboli maggiori nella progettazione. Esse spesso mancano o sono alquanto lacunose. In ciascun progetto è necessario precisare tali basi, che riguardano i contenuti e le metodologie dell'intervento e che possono derivare: a) da ricerche svolte a livello locale in tempi recenti; b) dalla letteratura scientifica sull'argomento; c) da ricerche svolte in altre realtà territoriali che risultino comparabili per caratteristiche socioculturali; d) dalla consulenza di esperti che producano elementi teorici e/o empirici scientificamente accertabili. Le basi conoscitive devono essere precisate sia per il fenomeno in oggetto - come si configura la condizione adolescenziale o giovanile? Che cosa sono le aggregazioni su cui si interviene? Che cos'è e perché è importante la creatività giovanile? ecc. - sia per l'intervento proposto -su quali basi conoscitive si ritiene di proporre quel tipo di intervento?. La conoscenza del territorio e della Comunità locale è sempre e comunque richiesta e deve essere resa evidente nel progetto.

Variabile 2. I rapporti con il contesto territoriale riguardano sia i destinatari *finali*, singoli adolescenti/giovani e/o gruppi di adolescenti/giovani di 16-29 anni, sia i destinatari *intermedi*, che sono: a) le famiglie degli utenti; b) le associazioni e le organizzazioni formali sul territorio; c) gli operatori potenzialmente interessati; d) gli Enti pubblici potenzialmente interessati; e) l'opinione pubblica. Per ciascun destinatario, finale o intermedio, possono attivarsi strategie di: a) coinvolgimento nella progettazione e nella gestione; b) raggiungimento e diffusione dell'informazione; c) stimolazione della motivazione nella partecipazione all'intervento. Ciascun progetto deve contenere informazioni argomentate su questi diversi aspetti: tipo di destinatari finali ed intermedi, tipo di strategia attivata con ciascuno di essi.

Variabile 3. Gli obiettivi e le funzioni dell'intervento progettato debbono rientrare in modo chiaro nel quadro degli obiettivi generali della L.R. 46/95 ed essere chiaramente definiti rispetto agli obiettivi più specifici inerenti le forme di inclusione sociale, costruzione dell'identità, formazione di competenze e forme di comunicazione attivate. Gli obiettivi debbono essere motivati in relazione alle conoscenze, variabile 1, e al tipo di utenza, variabile 2. Le domande fondamentali per questa variabile sono: perché l'intervento? Come si intende realizzare l'intervento?

Variabile 4. Le attività debbono essere accuratamente descritte e motivate. Laddove questa descrizione sia impossibile, perché non si è in grado di prevedere quali specifiche attività saranno realizzate, è necessario motivare adeguatamente questa mancanza. Si sottolinea che, se la motivazione è adeguata - ad esempio, se si tratta di promozione di un centro autogestito dai giovani per la quale non è possibile prevedere attività specifiche - la mancanza di questa descrizione non costituisce fattore di valutazione negativa. Questa variabile intende precisare sul piano pratico la questione di come si intende realizzare l'intervento. Le attività debbono risultare coerenti al proprio interno: il senso dell'insieme delle attività è altrettanto importante del significato specifico delle singole attività.

Variabile 5. Una caratteristica decisiva del progetto è data dalla connessione logica e dalla coerenza tra obiettivi ed attività: deve essere riconoscibile una motivazione logica della proposta di attività in relazione agli obiettivi. Non possono essere ammessi al finanziamento progetti che non contengano la spiegazione di tale connessione. Questa connessione è decisiva per collegare il piano astratto - perché l'intervento? Come realizzare l'intervento? - con quello concreto e pratico - quali attività realizzano obiettivi e funzioni?. Deve essere chiaro nel progetto a che cosa serva ogni attività proposta rispetto agli obiettivi e come gli obiettivi si traducano in specifiche attività.

Variabile 6. Deve essere contenuta nel progetto una chiara descrizione delle risorse umane impiegate: quanti e quali operatori, con quali qualifiche, competenze e curricula professionali. E' inoltre necessario indicare quanti e quali fabbisogni formativi si prevede eventualmente di avere, laddove le professionalità non siano già presenti e disponibili sul territorio, e con quali attività formative essi possano essere coperti. Le strutture materiali - spazi, attrezzature, mezzi, ecc. - debbono essere descritte con la massima precisione possibile. Come con le attività, laddove non sia possibile tale descrizione, è necessario indicarne motivazioni adeguate. Per evitare tempi eccessivi nell'attivazione del progetto, è comunque vietato ogni finanziamento per centri per i quali non esista una previsione di utilizzo di locali ed un piano di fattibilità. Le richieste di finanziamento debbono essere chiaramente motivate e sufficientemente dettagliate da far risaltare il rapporto tra costi e qualità dell'intervento offerto.

Variabile 7. La descrizione dei tempi e delle fasi dell'intervento è indispensabile. E' necessario che siano chiaramente indicate le eventuali scansioni temporali interne - fasi - e, con la massima precisione possibile, i tempi previsti per ciascuna scansione, nell'arco dei tre anni di attuazione. Vengono incentivate nella valutazione continuità e stabilità degli interventi. Ciò non significa che non siano ammissibili interventi discontinui o periodici - ad esempio, manifestazioni a cadenza annuale - laddove questi ultimi siano legittimati dalle particolari situazioni territoriali, dalla particolare rilevanza degli interventi proposti, oppure dalla particolare complessità, che richiede preparazioni prolungate. È comunque auspicabile che interventi discontinui vengano chiaramente inseriti in un piano stabile e continuativo, anche di tipo preparatorio.

Variabile 8. È necessario che ciascun progetto contenga un piano di valutazione dei risultati attesi, in termini di efficacia ed efficienza. E' inoltre incentivata la presenza di un piano di valutazione del processo dell'intervento - in itinere - utile per capire che cosa possa aver funzionato o non funzionato nel suo percorso di attuazione. Tale presenza deve essere considerata fattore di migliore valutazione. I piani di valutazione debbono essere scientificamente fondati, oppure basati su indicatori empirici ben motivati, chiari ed esaustivi.

Le variabili 4 - descrizione delle attività - e 6 - descrizione delle risorse umane - rinviano entrambe alla descrizione delle tecniche di intervento, siano esse educative, animative, promozionali, informative, o di altro tipo. La variabile 2 - descrizione dei rapporti con il contesto - rinvia invece a tecniche di relazione al contesto sociale complessivo. Sono valutati con particolare attenzione i progetti che contengono la descrizione di queste tecniche, con riguardo sia alle competenze "relazionali" - educative, animative, promozionali, ecc. - sia alle competenze tecnologiche o inerenti altre professionalità - artistiche, archivistiche, ecc. - che vengono ritenute necessarie per l'intervento. Anche la valutazione del processo che mira a chiarire i motivi ed i fattori di successo o insuccesso di tali tecniche è considerata con particolare attenzione.

Fermo restando che tutte queste variabili debbono essere presenti in ciascun progetto, prima della presentazione dei Piani Territoriali Giovani, ciascuna Amministrazione Provinciale rende noto il "punteggio" che è attribuito a ciascuna di queste sette variabili nel computo complessivo della valutazione, chiarendo i criteri che portano a tale decisione. Ciascuna Amministrazione Provinciale,

inoltre, chiarisce le soglie al di sotto delle quali i progetti vengono considerati insufficienti. Le Amministrazioni Provinciali hanno poi il compito di compiere la valutazione, precisando i motivi dei punteggi attribuiti ai singoli Piani Territoriali Giovani e le motivazioni di eventuali esclusioni o riduzioni del finanziamento. Esclusioni o riduzioni che avranno luogo dopo che i progetti, segnalati per inadeguatezza o insufficienza di esposizione, non risultino, in sede di seconda verifica, completi ed accoglibili.

L'Ufficio regionale ha il compito di fornire indirizzi e consigli alle Amministrazioni Provinciali per l'azione di accompagnamento nella fase attuativa del *Programma Regionale Giovani 2001/2003*.

II.4 Tipi di progetto e costruzione dei Piani Territoriali Giovani e Adolescenti

In accordo con gli indirizzi contenuti nel *PIANO SOCIALE*, obiettivo degli Enti Locali compresi negli Ambiti Territoriali è di dar vita ad un piano integrato di interventi e servizi rivolti agli adolescenti e ai giovani, di concerto con le istituzioni e gli attori - pubblici e privati - presenti a livello locale: istituzioni scolastiche, Asl, Centri per l'impiego, organizzazioni del terzo settore, etc.

I due orientamenti fondamentali per la costruzione di una tipologia dei progetti e, conseguentemente, dei Piani Territoriali Giovani, sono:

- a) la promozione della partecipazione sociale e dell'aggregazione;
- b) la creazione di servizi individuali e collettivi.

Questi due orientamenti generali possono essere sia differenziati che combinati, sempre a condizione di una chiara definizione delle attività che li realizzano. Ciascun orientamento, fondamentale inoltre, deve prevedere un chiaro riferimento agli obiettivi di: a) inclusione sociale, b) costruzione dell'identità, c) formazione di competenze, d) creazione di specifiche forme di comunicazione con l'utenza ed il contesto sociale. Questi obiettivi ne qualificano la forma e dunque costituiscono un fattore significativo nel definire la tipologia di progetti ammessi e, dunque, la composizione dei Piani Territoriali.

La tipologia dei progetti finanziabili, che permette la costituzione dei Piani Territoriali, viene costruita in base ai due orientamenti fondamentali: promozione della partecipazione e creazione di servizi, e agli obiettivi che li qualificano: inclusione, costruzione dell'identità, formazione di competenze, forme di comunicazione.

Tipologia di progetti finanziabili:

1. **Centri di aggregazione organizzata**, che creano *aggregazione formale* - identità primariamente collettiva - formano *competenze* primariamente *affettive* - comunicazione interpersonale tra coetanei - e *normative* - regole formali di aggregazione - e nei quali gli operatori adottano forme di comunicazione educativa o animativa. Questi centri propongono attività organizzate di vario tipo e con finalità varie, alternate a momenti ludici collettivi.

2. **Centri di servizi informativi e di orientamento**, che creano identità personalizzate, formano competenze primariamente cognitive e nei quali gli operatori adottano forme di comunicazione informativa. Questi centri - in collaborazione con i Centri per l'impiego - sono centri Informagiovani e centri di orientamento su scuola e formazione, lavoro ed imprenditorialità giovanile.

3. **Centri di servizi tematici o multimediali**, che creano attività personalizzate - identità personale - formano competenze primariamente cognitive e nei quali gli operatori adottano forme di comunicazione che permettono un aiuto tecnico nella gestione di tecnologie e materiali. Questi centri includono le ludoteche, i centri musica, i centri multimediali ed ogni altro servizio personalizzato fornito ai giovani con caratteristiche di uso di materiali e tecnologie.

4. **Centri multifunzionali di servizi ed aggregazione informale**, che promuovono sia *aggregazione informale* - identità collettiva - sia *attività personalizzate* - identità personale - stimolano *competenze* insieme *affettive* - comunicazione interpersonale tra coetanei - e *cognitive* - attività personalizzate - e nei quali gli operatori adottano forme di promozione non educativa e non animativa dell'autonomia dei singoli e del gruppo. Questi centri prevedono una combinazione di aggregazione informale libera e offerta di servizi, come sale prova per musica, organizzazione concerti, accesso ad Internet, punti informativi, ecc.

5. **Centri di aggregazione autoorganizzati ed autogestiti** da adolescenti e/o giovani, privi di operatori, che promuovono *aggregazione informale e/o formale* - identità collettiva e personale - formano *competenze* primariamente *affettive* - comunicazione interpersonale tra coetanei - o *cognitive* - attività associative, artistiche, ecc. - e si basano su forme di comunicazione che promuovono l'aggregazione informale e formale.

6. **Attività di promozione territoriale dell'aggregazione informale**, che formano *competenze* primariamente *affettive* - comunicazione interpersonale tra coetanei - o *cognitive* - attività ad esse associate, informative, creative, ecc. - e attivano forme di comunicazione promozionale, non animativa o educativa. Queste attività includono l'utilizzo di Informabus, o altri mezzi itineranti, e la promozione di proposte culturali o ludiche rivolte ai gruppi informali sul territorio.

7. **Attività di animazione sul territorio**, che stimolano *aggregazione* - identità primariamente collettiva - formano *competenze* primariamente *affettive* - comunicazione interpersonale tra coetanei - e *normative* - regole formali di aggregazione - e che utilizzano forme di comunicazione animativa. Queste attività includono la realizzazione di interventi volti ad animare con operatori le attività aggregative sul territorio, secondo finalità varie: ecologiche, ludiche, solidaristiche, ecc.

8. **Attività di promozione territoriale dell'aggregazione formale**, che stimolano i rapporti con l'associazionismo - religioso, sportivo, culturale - il volontariato sociale, la scuola, per sostenere o attivare progetti ed interventi autogestiti ed autoorganizzati, inerenti la loro utenza, secondo gli obiettivi della L.R. 46/95. Queste attività includono tutte le iniziative di sostegno di attività preesistenti o innovative proposte da associazioni o organizzazioni già presenti sul territorio con offerte ad adolescenti e giovani.

9. **Attività di promozione territoriale delle creatività e delle culture giovanili**, che promuovono sia *aggregazione* - identità collettiva - che *creatività personale* - identità personale - che formano *competenze* primariamente *cognitive* - gioco, arte - e attivano forme di comunicazione promozionale, non animativa o educativa. Queste attività includono manifestazioni culturali, musicali, ludiche, ecc. con funzione di stimolazione della partecipazione e dell'attività creativa dei giovani.

10. **Progetti speciali di promozione dell'inclusione sociale**, che promuovono la sensibilità per la partecipazione a scambi interculturali, a progetti ed interventi di solidarietà, ad attività che incentivino i rapporti paritari e di coordinamento tra i sessi e tra soggetti provenienti da diverse estrazioni sociali. Questi progetti possono assumere forme diverse, includendo obiettivi di formazione di identità collettive e personali, di competenze affettive, cognitive e normative, di attuazione di forme diverse di comunicazione.

11. **Progetti proposti e gestiti autonomamente da gruppi di giovani**, che promuovono nel modo più diretto la partecipazione giovanile e la creatività personale ed aggregata, favorendo forme di comunicazione tra giovani e società. Questo tipo di progetti autonomi dei giovani possono riguardare la creazione di centri autogestiti, la realizzazione di iniziative culturali, musicali, artistiche, sportive e ricreative, le attività di solidarietà, gli scambi intergenerazionali e intragenerazionali, la valorizzazione del patrimonio culturale locale, gli interventi ecologici, la progettazione multimediale, e così via.

12. **Progetti di scambi interculturali e di promozione di attività di solidarietà con popoli europei ed extraeuropei.**

13. **Progetti annuali da finanziare con la quota che la Regione si riserva prioritariamente sui seguenti temi:**

- azione di educazione nel campo della sicurezza stradale;
- azione di informazione e di educazione nel campo della sessualità;
- azione di informazione e di contrasto nel campo del lavoro minorile.

14. **Scambi internazionali, nel quadro della legislazione europea vigente, dei gemellaggi esistenti e di ogni altra forma di connessione internazionale**, che promuovono la comunicazione tra i giovani, l'acquisizione di competenze cognitive ed affettive, un'identità collettiva e personale aperta ad orizzonti più vasti, l'inclusione in un quadro socioculturale internazionale. Si tratta di attività svolte da istituzioni scolastiche, organizzazioni ed associazioni culturali o altri Enti che promuovono lo scambio interculturale in accordo con l'Agenzia Nazionale Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali e il Ministero degli Esteri.

Una particolare attenzione va posta sui collegamenti con il mondo della scuola. L'autonomia degli istituti scolastici, l'interesse mostrato dal Ministero della Pubblica Istruzione per le iniziative che aprono la scuola al territorio e la crescente adesione degli istituti scolastici a progetti di scambi e di collaborazione a livello europeo, sono tendenze che la L.R. 46/95 non può non considerare come primarie. Gli Ambiti Territoriali sono dunque invitati a formulare i Piani Territoriali per quanto possibile in accordo e collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Inoltre, laddove sussistano le condizioni di accordo, i finanziamenti della legge possono contribuire a favorire il processo in atto, coinvolgendo attivamente le istituzioni scolastiche e collaborando a creare le risorse umane ed economiche per i progetti delle scuole, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Condizioni

1. Sono ammesse a finanziamento combinazioni di diversi tipi di intervento nel quadro di uno stesso progetto, purché tali combinazioni vengano adeguatamente motivate.

2. Non sono ammessi a finanziamento progetti o attività che assommino semplicemente, senza alcun criterio negli obiettivi e nelle attività, questi tipi di intervento. Se non ci sono nessi logici negli obiettivi e nelle attività, vanno presentati progetti diversi con attività diverse.

3. I corsi ed i laboratori sono finanziati soltanto nel quadro di uno o più dei precedenti tipi di progetto e non sono ammessi a finanziamento progetti che riguardino esclusivamente corsi o laboratori.

4. Le ricerche sono ammesse a finanziamento soltanto nel quadro di uno dei precedenti tipi di progetto, per verificarne la fattibilità e le caratteristiche.

5. Ogni altra attività proposta è ammessa a finanziamento soltanto nel quadro di questa tipologia.

6. Anche laddove i progetti specifici non siano mirati a favorire scambi interculturali e rapporti tra culture diverse, si privilegia l'attenzione e la sensibilità per gli aspetti della comunicazione interculturale, laddove il territorio e le comunità locali si presentino con spiccate caratteristiche multiculturali.

7. Se argomentati in modo adeguato e valutati come pertinenti da parte delle Amministrazioni Provinciali, sono ammessi a finanziamento nuovi tipi progettuali, che successivamente verranno sottoposti all'attenzione della Regione per una revisione della tipologia presente in questo *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI*.

II.5 Criteri di finanziamento e incentivazioni

In base ai criteri stabiliti dalla Regione, di concerto con le Amministrazioni Provinciali, ogni Ambito Territoriale si vede attribuita ex-ante una quota di risorse che può utilizzare per cofinanziare progetti per i giovani; gli Ambiti Territoriali usufruiranno di queste risorse solo elaborando dei progetti che prevedono il contributo finanziario degli Enti Locali coinvolti.

Il Piano Territoriale di Ambito con il correlato Piano di Valutazione, viene sottoposto dal Coordinatore della Rete dei servizi al Comitato dei Sindaci, specificando l'articolazione e la distribuzione delle risorse per progetti.

I progetti inclusi nel Piano Territoriale sono di tre tipi:

- 1) comunali – ovvero progetti che riguardano il territorio di un singolo Comune, che ne diventa il “referente”, anche nel caso di Comune coincidente con l'Ambito Territoriale;
- 2) sovracomunali – ovvero progetti che coinvolgono più Comuni associati tra loro e/o le Comunità Montane;
- 3) di Ambito Territoriale – ovvero progetti che riguardano tutto il territorio dell'Ambito.

Nel caso di “progetti comunali”, il Comune deve contribuire con una quota di risorse proprie non inferiore al 40% della spesa complessiva prevista dal progetto. Nel computo delle “risorse proprie” possono confluire anche risorse di privati, fondazioni ecc. *È vietato il cofinanziamento delle stesse attività inserite in un progetto, in base a leggi settoriali diverse.* E' ammesso invece il finanziamento in base a leggi settoriali diverse di attività complementari nel quadro dello stesso progetto, attraverso una adeguata documentazione che ne legittimi il significato. Resta comunque inteso che le risorse finanziarie provenienti da altre leggi non entrano a far parte del computo delle “risorse proprie” utilizzate dal Comune per coprire la quota del cofinanziamento.

Nel caso di progetti sovracomunali e di Ambito Territoriale la quota di cofinanziamento – a carico degli Enti Locali – non può essere inferiore al 20% su ogni singolo progetto. Il cofinanziamento complessivo del progetto, in questo caso, viene coperto secondo criteri da concordare tra gli Enti Locali coinvolti.

I contributi non utilizzati in un Ambito Territoriale vengono ripartiti, in proporzione, tra gli altri Ambiti Territoriali della stessa Amministrazione Provinciale. L'utilizzo di questi fondi aggiuntivi viene rendicontato nei consuntivi presentati da parte dei responsabili dei Piani Territoriali.

L'Amministrazione Provinciale, a conclusione delle procedure di valutazione, dà comunicazione alla Regione degli stanziamenti approvati per ogni Ambito Territoriale. Successivamente, la Regione provvede all'erogazione dei fondi. I fondi, eventualmente, non utilizzati da una Amministrazione Provinciale, vengono redistribuiti dalla Regione alle altre Province che provvedono a distribuirli, in proporzione, tra gli Ambiti Territoriali che hanno ricevuto l'approvazione del proprio Piano Territoriale Giovani.

II.6 Piani di valutazione, formazione e ricerca

Valutazione, formazione e ricerca sono considerati i tre indicatori fondamentali di qualità della progettazione. Esse dunque debbono essere accuratamente preparate e progettate. Per questo motivo, in questo *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI* si prevede la costruzione di piani specifici di valutazione, formazione e ricerca.

I *piani di valutazione* coinvolgono due diversi soggetti:

- a) il Coordinatore della Rete dei servizi dell'Ambito Territoriale formula il piano di valutazione dei *risultati attesi* ed eventualmente dei processi interni al Piano Territoriale, con la collaborazione dei singoli Enti presentanti i progetti;
- b) l'Amministrazione Provinciale, sentito il Coordinamento Provinciale, fornisce i criteri utilizzati per la valutazione dei Piani Territoriali e si occupa di realizzare tale valutazione.

La funzione dei piani di valutazione non è quella di ridurre il numero di progetti o di Piani Territoriali finanziati, bensì quella di aumentarne la qualità. In questo senso, essi sono strumenti anzitutto utilizzabili da parte degli Enti Locali e dei Coordinatori di rete, che devono servirsene in modo adeguato per effettuare una buona progettazione ed una buona autovalutazione.

Così come la presenza di un piano di valutazione dei risultati attesi nel progetto è premessa indispensabile per la concessione del finanziamento, i risultati di tale valutazione sono una premessa indispensabile per la concessione di eventuali nuovi finanziamenti.

Per la mancata traduzione dei progetti in interventi effettivi, è prevista, tra i compiti dell'Amministrazione Provinciale, la creazione di un piano di recupero, che prevede la restituzione di parte o di tutti i fondi assegnati. Il controllo dell'effettiva realizzazione è affidato all'Amministrazione Provinciale ed è basato sia sui resoconti di valutazione dei Coordinatori di Rete, sia su eventuali rilevazioni dirette, effettuate attraverso gli strumenti che le Amministrazioni Provinciali riterranno opportuni e che saranno comunque dichiarati al momento dell'approvazione del progetto; ad esempio, verifica in loco dell'apertura di un centro, richiesta di materiali comprovanti la realizzazione di iniziative pubbliche, etc.

Competenza del Coordinatore della rete dei servizi è l'articolazione del piano di valutazione dell'intervento: processo e risultati. Competenza dell'Amministrazione Provinciale è l'articolazione dei criteri di valutazione del Piano Territoriale, per la decisione delle soglie di accettazione per il finanziamento. Entrambe le competenze vengono attivate in base alle linee guida per la progettazione indicate in questo *PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI*, a partire dalle quali l'articolazione dei piani è comunque pienamente autonoma. Ulteriore competenza dell'Amministrazione Provinciale è l'elaborazione di criteri per l'analisi della valutazione prodotta dai Coordinatori di rete, che è fondamentale per la verifica dell'attuazione degli interventi e per la concessione di eventuali nuovi finanziamenti richiesti.

Competenza dell'Amministrazione Provinciale, in accordo con il Coordinamento, è la valutazione politica dei risultati dei Piani Territoriali Giovani, per la ripartizione dei piani complessivi di finanziamento e la decisione finale sulla redistribuzione dei fondi derivanti da eventuali esclusioni o riduzioni di finanziamenti dei Piani Territoriali. L'Amministrazione Provinciale deve comunicare queste decisioni sia ai Coordinatori di Rete e agli Enti richiedenti il finanziamento, sia alla Regione, giustificando eventuali discrepanze rispetto a quanto indicato dalla struttura tecnica provinciale.

I *piani di formazione* sono differenziati tra Ambiti Territoriali e Amministrazioni Provinciali. I Piani Territoriali Giovani possono prevedere attività formative ad hoc per le attività previste, utilizzando finanziamenti appositamente destinati. Le Amministrazioni Provinciali, in accordo con i Coordinamenti, provvedono alla formazione degli operatori nel rispetto delle esigenze generalizzate sul territorio provinciale; curano altresì la formazione dei progettisti sulla base di quanto indicato dalle direttive regionali.

I *piani di ricerca* vengono predisposti nei Piani Territoriali Giovani. I progetti presentati nei Piani Territoriali Giovani possono contenere piani di ricerca esclusivamente in vista della realizzazione di un intervento previsto. In altri termini sono esclusi piani di ricerca fine a se stessi.

CAP. III Risorse finanziarie per le Politiche Giovanili nella Regione Marche

III.1 Assetto delle risorse finanziarie per le politiche giovanili nella Regione Marche.

L'assetto regionale, normativo e finanziario in materia di politiche giovanili, che fa riferimento alla L.R. 46/95, preesistente al presente Programma Regionale Giovani 2001/2003, si è caratterizzato, nell'ambito della legge di Bilancio regionale, mediante il finanziamento di un apposito capitolo di spesa.

L'ammontare del capitolo di spesa è stato determinato ogni anno con l'approvazione della suddetta legge di Bilancio ed è ripartito tra le Amministrazioni Provinciali in proporzione al numero di giovani di età compresa tra i 12 e 29 anni presenti nel rispettivo territorio, rilevato dall'ultimo censimento generale della popolazione.

La concessione di tali finanziamenti è stata affidata alle Amministrazioni Provinciali che hanno provveduto all'erogazione, sulla base delle proposte e dei progetti presentati dai Comuni, singoli o in forma associata, nel rispetto delle procedure contenute nel precedente Programma triennale degli interventi a favore dei giovani e degli adolescenti, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 1996 con deliberazione n. 103.

Tale Programma triennale, scaduto nel 1998, è stato prorogato, attraverso le leggi finanziarie regionali, a tutto l'anno 2000.

Da una attenta analisi dei risultati ottenuti, attraverso l'applicazione del sopra citato Programma triennale, sono emerse le indicazioni per la formulazione del presente Programma di interventi a favore dei giovani che tiene conto delle novità intervenute, a livello legislativo e programmatico, nell'ambito regionale ed anche della necessità di elevare il livello progettuale e di intervento finalizzato al conseguimento di un più elevato livello di qualità delle politiche e degli interventi rivolti ai giovani .

Il presente Programma di interventi 2001/2003 a favore dei giovani fa proprie le indicazioni sopra espresse, introducendo una serie di novità ed interventi che necessitano di un funzionale utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione.

III.2 Destinazione delle risorse finanziarie per l'implementazione del Programma Regionale Giovani 2001/2003.

La Regione provvede a disciplinare la ripartizione delle proprie risorse finanziarie destinate agli interventi Sociali, ivi compresi quelli diretti ai giovani ed adolescenti, ai sensi delle disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi:

1. razionalizzare e armonizzare le procedure al fine di evitare sovrapposizioni e diseconomie nella distribuzione delle risorse;
2. favorire le forme di aggregazione e di sperimentazione degli Enti locali.

Per le finalità del presente Programma sono attivate risorse regionali afferenti ad apposito capitolo di spesa, destinate a:

- a) cofinanziare i progetti degli Ambiti Territoriali che costituiscono i Piani Territoriali giovani di Ambito;
- b) cofinanziare le seguenti attività:
 - progetti proposti e gestiti direttamente dai giovani;
 - aggiornamento e formazione dei progettisti;
- c) cofinanziare:
 - progetti riguardanti gli scambi giovanili internazionali nel quadro della legislazione europea vigente;
 - spese per esigenze straordinarie ed interventi di rilievo regionale.

Il finanziamento risulta pertanto articolato in:

- 1) un fondo, da assegnare alle Amministrazioni Provinciali, destinato agli Ambiti Territoriali per le finalità di cui alla lettera a);
- 2) un fondo destinato alle Amministrazioni Provinciali per le finalità di cui alla lettera b);
- 3) un fondo regionale destinato alle finalità di cui alla lettera c).

L'entità delle risorse finanziarie regionali è definita annualmente dalla Legge Regionale di Bilancio.

CAP. IV Disposizioni finali

L'iter del Programma Regionale Giovani 2001/2003, attraverso i Piani Annuali di attuazione, sarà gradualmente adeguato alla struttura del "Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002" (approvato con Atto Amministrativo n. 306 dell' 1.3.2000) e conformato all'impianto della "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (Legge 8.11.2000 n. 328), in base ai tempi della loro attuazione.

La Giunta Regionale determina con i Piani Annuali di attuazione i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione dei fondi di cui ai punti 1), 2) e 3) di cui al par. III.2, nonché gli strumenti di rilevazione relativi al monitoraggio della spesa.